CAMERA DEI DEPUTATI N. 2506-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(Relatore: **MALFATTI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 1° aprile 1981 (Stampato n. 832)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(RUFFINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(PANDOLFI)

—

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 6 aprile 1981

Adesione all'Accordo istitutivo della Banca africana di sviluppo, adottato a Khartoum il 4 agosto 1963, nonché ai relativi emendamenti, e loro esecuzione

Presentata alla Presidenza il 15 ottobre 1981

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con l'accordo in esame l'Italia intende aderire alla Banca africana di sviluppo, tramite la sottoscrizione di una quota di capitale pari a oltre 111 miliardi di lire, da corrispondersi in 5 annualità dal 1981 al 1985. Si tratta di un atto di grande rilievo politico ed economico, reso possibile dalla recente apertura della Banca alla partecipazione dei paesi industrializzati.

Ripercorrendo brevemente l'antefatto della nuova posizione del Consiglio dei Governatori della Banca, concretatasi con una risoluzione del 1978, è opportuno ricordare che la Banca africana di sviluppo è stata istituita il 10 settembre 1964, a seguito di un accordo raggiunto a Khartoum nell'agosto 1963, con lo scopo di promuovere lo sviluppo economico e sociale degli Stati membri, tutti appartenenti al continente africano, che oggi sono 50, a seguito della recente adesione dell'Angola e dello Zimbabwe.

Per raggiungere i propri fini la Banca, utilizzando le risorse a sua disposizione, intraprende lo studio, l'elaborazione e il finanziamento di progetti di investimento nei paesi membri, assumendo le iniziative del caso e fornendo l'assistenza tecnica necessaria.

Il capitale azionario a disposizione della Banca era in origine di 250 milioni di unità di conto, aumentato gradualmente fino agli attuali 1.270 milioni di unità di conto, di cui il 25 per cento da versare effettivamente, mentre il rimanente 75 per cento costituisce il capitale a garanzia.

Nel 1972, quando i paesi africani membri della Banca non avevano ancora raggiunto l'accordo per l'apertura dell'istituzione ai paesi industrializzati, fu istituito il Fondo africano di sviluppo, al fine di rendere possibile l'apporto di capitali a condizioni agevolate da parte di tali paesi per il finanziamento di progetti di sviluppo su base multilaterale.

L'Italia fa parte del Fondo fin dall'inizio ed ha finora contribuito al suo finanziamento con 30 milioni di unità di conto, mentre altri 30 milioni sono previsti per il triennio 1979-81 con la seconda ricostituzione delle risorse del Fondo stesso. È inoltre in corso una terza ricostituzione del Fondo.

Nonostante la creazione del Fondo, la carenza di risorse finanziarie ha sempre rappresentato un problema per la Banca, per cui nel 1978 il Consiglio dei Governatori decideva l'inizio dei negoziati per l'ammissione di paesi non regionali, stabilendo tuttavia l'osservanza di alcuni princìpi fondamentali diretti a mantenere inalterato il carattere africano dell'istituzione (presidenza, sede, maggioranza dei voti).

Al termine di tali negoziati, condotti con la massima apertura da parte dei paesi industrializzati per i molti problemi connessi con lo sviluppo socio-economico del continente africano, il Consiglio dei Governatori della Banca adottava, nel maggio 1979, tre risoluzioni concernenti, rispettivamente, gli emendamenti allo statuto necessari per l'ingresso nella Banca di paesi non regionali, l'aumento del capitale, le norme generali relative all'ammissione dei nuovi Stati.

I paesi non regionali che hanno espresso l'intenzione di entrare a far parte della Banca africana sono finora 23 fra cui, oltre all'Italia, il Brasile, il Canada, la Repubblica federale tedesca, il Giappone, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti.

L'ingresso nella Banca africana di sviluppo dell'Italia, per la quale è prevista una sottoscrizione di 108.320.000 unità di conto pari a lire 111.201.729.032 da corrispondere in cinque annualità (1981-1985), si inquadra perfettamente nella politica, costantemente perseguita dal nostro paese, di favorire una cooperazione sempre più viva e sensibile con i paesi in via di svi-

luppo e soddisfa la necessità, più volte ribadita nei vari consessi internazionali, di sostanziali trasferimenti di risorse verso detti paesi e quindi di forti investimenti produttivi nel terzo mondo.

Ciò può accelerare il processo di sviluppo di zone appartenenti ad un'area geografica tra le più arretrate del mondo e provvedere al rafforzamento delle economie più deboli e la loro partecipazione al processo produttivo internazionale, seguendo, anche in questo caso, gli stessi princìpi e le stesse linee di politica economico-finanziaria già adottati dalle altre due istituzioni regionali di cui l'Italia è membro: la Banca asiatica di sviluppo e la Banca interamericana di sviluppo.

L'Italia intende seguire questi indirizzi di sostegno per i paesi sottosviluppati anche alla luce delle recenti indicazioni fornite dal Parlamento per un sostanziale incremento degli aiuti ai paesi più poveri tra quelli in via di sviluppo.

Tutti questi motivi hanno spinto la Commissione esteri ad esprimersi favorevolmente alla ratifica, ed a sollecitare la rapida conclusione dell'*iter* parlamentare.

MALFATTI, *Relatore.*

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DEL SENATO	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'Accordo istitutivo della Banca africana di sviluppo, adottato a Khartoum il 4 agosto 1963, nonché ai relativi emendamenti.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato all'articolo precedente, nonché ai relativi emendamenti, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità, rispettivamente, agli articoli 65 e 60 dell'Accordo stesso.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
La quota di sottoscrizione italiana al capitale della Banca è fissata in 108.320.000 unità di conto, pari a dollari USA 130.671.832, per un controvalore di lire 111.201.729.032 al tasso di cambio del Fondo monetario internazionale del 17 maggio 1979 (1 dollaro USA = 851 lire), da corrispondersi in cinque annualità di pari importo, negli anni 1981, 1982, 1983, 1984 e 1985.	*Identico.*
ART. 4.	ART. 4.
All'onere relativo all'anno finanziario 1981, valutato in lire 5.560.087.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	*Identico.*
ART. 5.	ART. 5.
La presente legge entrerà in vigore solo ed in quanto sia avvenuta la ratifica dell'Accordo, opportunamente emendato per rendere possibile l'adesione dei Paesi non regionali, da parte dei membri regionali, giusta articolo 60 dell'Accordo istitutivo della Banca africana di sviluppo.	*Identico.*